SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
17 febbraio 1998 *

Nella causa T-107/96,

Pantochim SA, società di diritto belga con sede in Feluy (Belgio), con l'avv. Jacques Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, chargé de mission presso la stessa direzione, quindi dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Pascal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

interveniente,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta all'accertamento della carenza della Commissione, in quanto essa avrebbe illegittimamente omesso di decidere, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, che la Francia doveva modificare le modalità di concessione dell'aiuto che essa concedeva ai fornitori di biocarburanti, e, dall'altro, una domanda diretta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa della detta omissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C. P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 ottobre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 La ricorrente, la società Pantochim SA, con sede in Feluy (Belgio), è una controllata della Società italiana serie acetica sintetica SpA (in prosieguo: la «SISAS»), con sede in Milano. La Pantochim dispone a Feluy (Belgio) di una unità produttiva di gasolio di origine vegetale denominato «Sisoil E». Il Sisoil E è un estere metilico di

oli vegetali, che può essere impiegato solo o miscelato con i gasoli classici per il carburante e per il riscaldamento domestico.

2 La legge finanziaria francese per l'anno 1992 (legge 91-1322 del 30 dicembre 1991, pubblicata nel *Journal officiel de la République française* 31 dicembre 1991, pag. 17229), all'art. 32, esentava fino al 31 dicembre 1996 dall'imposta interna di consumo gli esteri di olio di colza e di girasole, l'alcol etilico ottenuto da cereali, topinambur, patate o barbabietole e incorporato nei supercarburanti e nelle benzine, nonché i derivati dello stesso alcol (in prosieguo: i «biocarburanti»). Il decreto 27 marzo 1992, adottato in applicazione dell'art. 32, stabiliva i criteri da rispettare per godere di tale esenzione. Esso richiedeva, in particolare, che i prodotti in questione venissero impiegati nell'ambito di un progetto sperimentale e ottenuti in unità considerate «pilota».

3 L'art. 30 della legge finanziaria correttiva relativa all'anno 1993 (pubblicata nel *Journal officiel de la République française* 31 dicembre 1993, pag. 18526) prescriveva inoltre che i prodotti oggetto dell'esenzione fossero ottenuti da materie prime agricole «prodotte su parcelle "ritirate dalla produzione non alimentare" ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 15 febbraio 1993, n. 334».

4 In mancanza di esenzione fiscale, come quella sopra descritta, la produzione di biocarburanti non presenterebbe alcun interesse economico, considerati i notevoli costi di produzione.

5 Sin dal mese di novembre 1992 la SISAS faceva presente all'amministrazione francese il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento del suo stabilimento di Feluy

come unità pilota per la produzione di biocarburanti, richiedendo ufficialmente tale riconoscimento nel marzo 1993. Tuttavia è accertato che, fino ad oggi, nessun riconoscimento le è stato concesso in tal senso dall'amministrazione francese. Talché, il ministro francese dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, con lettera 14 giugno 1996 al consiglio della Pantochim, faceva presente che, secondo un'indagine svolta in loco, lo stabilimento di Feluy aveva una capacità produttiva superiore al volume indicato ai fini del riconoscimento richiesto. Orbene, dato che la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), autorizza gli Stati membri ad applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota dell'accisa solo nell'ambito esclusivo di progetti pilota definiti in base alla capacità di produzione degli impianti, il detto stabilimento non poteva ottenere il riconoscimento come unità pilota. Inoltre, il ministro affermava che, essendo in corso dinanzi alla Commissione (v. oltre) un procedimento di controllo della compatibilità della normativa francese con il mercato comune, le autorità francesi erano impossibilitate a procedere a qualsiasi nuovo riconoscimento.

6 La Commissione avviava il 7 dicembre 1994 il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE, riguardo alla normativa francese che esentava i biocarburanti dall'imposta interna di consumo, e ne informava le autorità francesi con lettera 12 dicembre 1994. Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 9 giugno 1995 (GU C 143, pag. 8) veniva pubblicata una comunicazione «ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE [...] concernente aiuti concessi dalla Francia nel settore dei biocarburanti».

7 La SISAS presentava le proprie osservazioni nell'ambito di tale procedimento amministrativo il 29 giugno 1995. Essa chiedeva inoltre alla Commissione, *in primo luogo*, «di dichiarare che a motivo di tali modalità contrarie all'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'aiuto concesso dalla Francia alla produzione di biodiesel non [era] compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato», *in secondo luogo*, «di decidere che la Francia [doveva] modificare tale

aiuto consentendo al biodiesel prodotto in altri Stati membri e distribuito in Francia di godere degli stessi vantaggi» e, *in terzo luogo*, «di adottare i provvedimenti provvisori necessari chiedendo alla Francia di procedere al più presto al riconoscimento dello stabilimento di Feluy della SISAS come "unità pilota" provvisoriamente per un quantitativo di 20 000 tonnellate annue per il 1995».

8 Non essendo intervenuta alcuna presa di posizione da parte della Commissione su tale questione, la SISAS, con lettera 29 marzo 1996, le intimava di agire entro due mesi, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, e ribadiva le domande di cui alla sua lettera 29 giugno 1995. Essa aggiungeva inoltre che si riservava «il diritto della sua controllata Pantochim SA di chiedere allo Stato francese e alla Commissione europea il risarcimento del notevole danno economico subito dalla Pantochim per essere stata esclusa illegittimamente dal mercato francese del biodiesel detassato dal 1993».

9 Con lettera 24 maggio 1996 al consiglio della SISAS, la Commissione comunicava che la citata lettera 29 marzo 1996 era stata registrata come denuncia per l'apertura di un procedimento per dichiarazione d'inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE.

10 La Commissione adottava, il 18 dicembre 1996, la decisione 97/542/CE, relativa alle esenzioni fiscali per i biocarburanti in Francia (GU 1997, L 222, pag. 26; in prosieguo: la «decisione 18 dicembre 1996»), notificata alle autorità francesi il 29 gennaio 1997, nella quale stabiliva che: «Gli aiuti concessi in Francia sotto forma di esenzione fiscale a favore dei biocarburanti di origine agricola (...) sono illegali, in quanto concessi in violazione delle regole di procedura definite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato. La Francia è tenuta a sopprimere gli aiuti di cui all'articolo 2 entro due mesi dalla notificazione della presente decisione».

11 Peraltro la Commissione, nel preambolo della decisione, precisava che:

«Il fatto che taluni prodotti di base non siano ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale consente di affermare che tale misura costituisce un aiuto a norma dell'art. 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto falsa la concorrenza favorendo determinate produzioni agricole e, per le stesse ragioni, può ripercuotersi sugli scambi tra Stati membri. (...) le autorità francesi non hanno adeguatamente giustificato la necessità di limitare la misura alle produzioni agricole provenienti da terreni messi a riposo» (parte IV, punto 5).

«Dal momento che l'esenzione fiscale riguarda unicamente i biocarburanti fabbricati con determinati prodotti di base, la Commissione ha ritenuto che il regime operi una discriminazione rispetto ad altri biocarburanti ottenibili da altre materie prime (di un'altra specie o non provenienti da terreni ritirati dalla produzione), e che sono soggetti in Francia ad un'accisa normale. La misura di aiuto sotto forma di esenzione costituisce pertanto un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, in quanto limitata a biocarburanti ottenuti solo da determinati prodotti di base (...) e in considerazione del fatto che i biocarburanti importati dagli altri Stati membri e fabbricati con altri prodotti di base sono soggetti ad una maggiore imposizione fiscale» (parte V, punto 4).

«(...) Qualsiasi intervento statale nel settore contemplato dal regolamento (CEE) n. 1765/92 equivarrebbe quindi ad un'ingerenza dello Stato nel sistema completo ed esaustivo delle organizzazioni comuni dei mercati.

L'esenzione limitata in taluni casi, a decorrere dal 1994, ai prodotti coltivati su terreni a riposo costituisce quindi un'infrazione al regolamento (CEE) n. 1765/92» (parte VI, punto 2).

«Conseguentemente, gli aiuti indiretti ai prodotti di base violano le disposizioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati, il regolamento (CEE) n. 1765/92 e

l'articolo 95 del trattato, e non possono quindi beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato (...)» (parte VI, punto 4).

«(...) occorre pertanto ritenere che l'effetto sostanziale dell'aiuto sia passato, attraverso i fabbricanti che erano sotto il profilo tecnico i diretti destinatari, ai produttori della materia prima, divenuti beneficiari indiretti.

(...)

Data la temporaneità del vantaggio concesso ai fabbricanti di biocarburanti e la specificità dell'infrazione a livello dei produttori agricoli, beneficiari finali dei vantaggi concessi, il recupero degli importi attribuiti finirebbe per penalizzare duramente una misura fondamentalmente conforme alla politica della Comunità e la cui illegalità, fatta eccezione per l'aspetto procedurale, si limitava essenzialmente ad un approccio troppo restrittivo in relazione ai beneficiari indiretti dell'aiuto» (parte VII, punto 3).

12 Di conseguenza, non veniva imposto alla Repubblica francese alcun obbligo di recupero dell'aiuto.

Procedimento

13 Alla luce di quanto sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 1996, la Pantochim ha proposto il presente ricorso.

14 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 luglio 1996, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 186 del Trattato CE, un'istanza di provvedimento provvisorio, chiedendo che «la Commissione imponga, nell'ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, alla Francia, [di] attribuir[le] provvisoriamente [...] la quota richiesta di biodiesel avente diritto all'esenzione dall'accisa applicabile».

15 Con ordinanza 21 ottobre 1996, causa T-107/96 R, Pantochim/Commissione (Racc. pag. II-1361), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Pantochim, riservandosi sulle spese.

16 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 novembre 1996, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 9 gennaio 1997 del presidente della Terza Sezione del Tribunale la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire nella presente causa.

17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale chiedendo, ai sensi dell'art. 65 del regolamento di procedura, la produzione di taluni documenti. Peraltro, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti per iscritto, nonché oralmente nel corso dell'udienza. Le parti hanno dato seguito a tali inviti.

18 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale nel corso dell'udienza del 7 ottobre 1997.

Conclusioni delle parti

19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia,

— dichiarare che la Commissione, in violazione del Trattato, ha omesso di decidere, ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, che la Francia doveva modificare le modalità di concessione dell'aiuto ai biocarburanti rendendole conformi alle norme del Trattato;

— accertare la responsabilità della Comunità per il danno derivante da tale inerzia della Commissione e condannare la Commissione a risarcire tale danno, valutato provvisoriamente nella somma di 50 508 729 FF;

— condannare la convenuta alle spese.

20 La Commissione conclude nella sua controreplica che il Tribunale voglia:

— dichiarare che il ricorso per carenza è divenuto senza oggetto a seguito dell'adozione della decisione 18 dicembre 1996;

— respingere la domanda di risarcimento presentata dalla Pantochim;

— condannare la ricorrente alle spese.

21 Il governo francese conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare privo di oggetto il ricorso per carenza, avendo la Commissione adottato la decisione 18 dicembre 1996.

Sulle conclusioni dirette all'accertamento della carenza

Argomenti delle parti

22 La ricorrente sottolinea che, con lettera 29 marzo 1996, la SISAS ha invitato la Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, per conto della Pantochim, a prendere posizione entro due mesi e che allo scadere di tale termine la Commissione non ha dato seguito a tale invito.

23 Essa precisa di addebitare alla Commissione di aver omesso di prendere la decisione entro un termine ragionevole, ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, ingiungendo alla Francia di «modificare le modalità di concessione dell'aiuto ai biocarburanti rendendoli conformi alle norme del Trattato». Orbene, la Commissione dovrebbe vietare le modalità di concessione dell'aiuto di cui trattasi in quanto queste ultime violerebbero manifestamente l'art. 95 del Trattato.

24 Essa ritiene, infine, che, a prescindere da eventuali altri aspetti illegittimi del regime di aiuti di cui trattasi, la sua domanda diretta a ottenere che fosse posto fine alle modalità di concessione discriminatorie fosse motivata in quanto era «perfettamente distinguibile dal regime di aiuti». Trincerandosi dietro altri potenziali aspetti illegittimi, la Commissione ometterebbe di «adottare le prime misure col pretesto che essa deve anzitutto effettuare un'analisi approfondita». Un'eventuale decisione che implicasse l'obbligo per il governo francese di sopprimere gli aiuti di cui trattasi non permetterebbe, peraltro, di ristabilire normali relazioni di concorrenza.

25 La Commissione, nella sua controreplica, così come il governo francese nella sua memoria d'intervento, fanno presente che, a seguito dell'adozione della decisione 18 dicembre 1996, il ricorso per carenza è divenuto privo di oggetto, con la conseguenza che il Tribunale non dovrebbe più pronunciarsi su di esso.

26 Nella risposta alla lettera con la quale il Tribunale la invita a prendere posizione su tale affermazione, la ricorrente, rammentando che il suo ricorso per carenza è diretto a far «accertare che la Commissione [..] ha omesso, in violazione del Trattato [...], di decidere ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, che la Francia [doveva] modificare le modalità di concessione dell'aiuto ai fornitori di biocarburanti rendendole conformi alle norme del Trattato», asserisce, in sostanza, che, pur sottolineando nella sua decisione che la misura di aiuti sotto forma di esenzione costituisce un'infrazione alle disposizioni dell'art. 95 del Trattato, la Commissione non ha adottato la decisione la cui omissione viene contestata. Infatti, invece di ingiungere alla Repubblica francese di rispettare l'art. 95 del Trattato in occasione della concessione degli aiuti, la Commissione ha accertato che gli aiuti in questione rispondevano alle condizioni previste all'art. 92, n. 1, del Trattato, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste agli artt. 2 e 3 dei detti articoli, e di conseguenza li ha dichiarati incompatibili con il mercato comune.

27 Essa fa altresì osservare che la Repubblica francese, pur mantenendo in vigore il regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, non le ha mai concesso di fruire di tali aiuti.

Giudizio del Tribunale

28 Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il motivo d'impugnazione di cui all'art. 175 del Trattato è basato sul principio che l'inerzia illegittima dell'istituzione consente di adire il giudice comunitario affinché questi dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, in quanto l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176 la detta declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 14; sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 36).

29 Orbene, nel caso in cui l'atto la cui omissione costituisce oggetto della controversia sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, una dichiarazione del Tribunale che dichiari l'illegittimità dell'iniziale omissione non può più portare alle conseguenze previste dall'art. 176 (sentenza del Tribunale 10 luglio 1997, causa T-212/95, Oficemen/Commissione, Racc. pag. II-1161, punti 65-68). Ne consegue che, in tal caso, così come nel caso in cui l'istituzione convenuta abbia risposto all'invito ad agire entro due mesi, l'oggetto del ricorso è venuto meno.

30 Peraltro si evince da una costante giurisprudenza che l'art. 175 riguarda la carenza consistente nell'astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, e non nell'adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario (sentenze della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705, punto 2, e 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 17). Orbene, nel caso di specie non si può contestare che l'adozione della decisione 18 dicembre 1996 costituisce una presa di posizione della Commissione ai sensi dell'art. 175 del Trattato in relazione all'invito ad agire rivolto alla Commissione il 29 marzo 1996.

31 Di conseguenza, la circostanza che la decisione adottata dalla Commissione il 18 dicembre 1996 sia diretta soltanto ad accertare che gli aiuti interessati sono illegittimi e incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato, e che essa obblighi la Repubblica francese a sopprimere gli aiuti di cui trattasi, senza tuttavia imporle la modifica delle modalità di concessione dell'aiuto rendendole conformi alle norme del Trattato, è al riguardo irrilevante.

32 Il Tribunale conclude, di conseguenza, che non occorre statuire sul ricorso per carenza.

Sulle conclusioni dirette al risarcimento danni

Argomenti delle parti

33 La ricorrente fa valere, in sostanza, che, omettendo di adottare la decisione nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato e di imporre alla Repubblica francese l'obbligo di modificare le modalità illegittime di concessione dell'esenzione di cui trattasi, la Commissione ha agito in modo illegittimo così da impegnare la responsabilità della Comunità. Infatti, rimanendo tanto tempo senza adottare una decisione, tale istituzione, da un lato, le avrebbe impedito di disporre dell'atto necessario perché essa potesse far valere il diritto al risarcimento contro l'amministrazione francese per il passato e, dall'altro, non le avrebbe evitato il danno, futuro ma certo, conseguente alla sua esclusione dal mercato francese per la nuova campagna.

34 Nel caso di specie, essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto agire per porre fine alle condizioni di concessione discriminatorie e che, «una volta addebitata l'omessa assistenza ad un soggetto in pericolo, non possa sfuggire alla sua responsabilità civile per la mancata assistenza asserendo l'esistenza di un danno causato dall'autore del pericolo». Essa rammenta peraltro che la Commissione non ha ordinato alla Francia di sospendere il versamento degli aiuti.

35 La ricorrente sottolinea, inoltre, che l'ampio potere discrezionale previsto dall'art. 92, n. 3, del Trattato alla Commissione non può comportare la possibilità di ammettere una violazione manifesta delle regole elementari del Trattato.

36 Per quanto riguarda il danno subito, la ricorrente ritiene che esso sia di duplice natura poiché essa avrebbe subito perdite ed un mancato guadagno. Infatti, da un

lato, essa aveva chiesto, a partire dal novembre 1992, di poter rifornire il mercato francese giovandosi dell'esenzione suddetta, dall'altro, l'amministrazione francese era sul punto di stabilire, per la campagna seguente, che doveva iniziarsi il 1° luglio 1996, la quantità globale di biocarburante che poteva fruire dell'esenzione e di ripartire le quote tra i beneficiari. Ne risulterebbe, a suo avviso, un danno causato da perdite del margine cosiddetto «di contribuzione» ed un mancato guadagno, per gli anni 1993-1997, che essa stima provvisoriamente in 50 508 729 FF.

37 Essa riconosce che allo stato attuale era difficile calcolare con precisione il danno causato dall'inerzia della Commissione, in quanto la determinazione del danno per il passato «dipende da una valutazione dei danni che effettuerebbe il giudice francese, qualora la Commissione avesse deciso [...] che il comportamento dell'amministrazione francese nei confronti della ricorrente [era] illegittimo».

38 La ricorrente ritiene che il nesso di causalità tra il danno e l'omissione della Commissione sia evidente in ragione della verosimile impossibilità nella quale essa si trova di far valere il suo diritto al risarcimento nei confronti dell'amministrazione francese e in ragione dell'assenza di obbligo per la Repubblica francese di tenere un comportamento diverso per la campagna che s'inizia il 1° luglio 1996.

39 La Commissione sostiene anzitutto che, poiché non può esserle rimproverata alcuna omissione, da un lato, non può esserle addebitato alcun comportamento illegittimo e, dall'altro, che, anche ammettendo che venga accertata una eventuale carenza, la ricorrente non ha dimostrato che essa costituiva una violazione di una norma superiore di diritto che tuteli i singoli o una violazione grave e manifesta dei

limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-120/89, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-279, punto 74).

40 Essa sottolinea al riguardo come l'art. 92, n. 3, del Trattato, le riconosca un ampio potere discrezionale per decidere di ammettere o meno un regime di aiuti, o ancora di imporre modifiche al detto regime (sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 36).

41 Essa osserva inoltre che non è sufficiente che venga constatata una carenza perché la responsabilità della Comunità sia ipso facto impegnata, come emergerebbe dalla sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-961, punti 107 e 108).

42 La Commissione sostiene inoltre, per quanto riguarda il danno subito, che l'invito ad agire e una eventuale inerzia possono in ogni caso riguardare soltanto la stagione 1996-1997 e non le stagioni precedenti la diffida. Entro tali limiti il danno dipenderebbe dal comportamento dell'amministrazione francese nel corso di tale periodo.

43 Peraltro, un danno che risulti dall'impossibilità di fruire di aiuti illegittimi non potrebbe dar diritto ad un risarcimento.

44 Infine, la Commissione rammenta, per quanto riguarda il nesso di causalità, che l'art. 215, secondo comma, del Trattato riguarda soltanto i danni imputabili alle istituzioni della Comunità o ai loro agenti, ad esclusione della eventuale responsabilità degli Stati membri (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria, Racc. pag. 623, e 18 ottobre 1984, causa 109/83, Eurico/Commissione, Racc. pag. 3581).

45 Essa contesta, al riguardo, il fatto che l'asserita inerzia costituisca un ostacolo al diritto al risarcimento da far valere contro l'amministrazione francese, dal momento che la ricorrente aveva la possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice nazionale, invocando l'effetto diretto dell'art. 93, n. 3, del Trattato, in quanto il regime di aiuti di cui trattasi non era stato notificato (sentenza SFEI e a., citata), o l'effetto diretto dell'art. 95 del Trattato, che vieta le misure d'imposizione discriminatorie.

46 Essa ritiene che emerga dal punto 36 della citata ordinanza del Presidente del Tribunale 21 ottobre 1996 che la Commissione non poteva «adottare le misure» nel senso voluto dalla ricorrente. A suo giudizio, essa avrebbe potuto adottare una decisione provvisoria di sospensione del provvedimento d'aiuto, ma ciò non sarebbe stato corrispondente a quanto veniva richiesto dalla Pantochim.

47 Ne deduce che essa non era tenuta a pronunciarsi sulla questione se il comportamento dell'amministrazione francese nei confronti della Pantochim fosse illegittimo, ma le incombeva semplicemente di decidere se il regime di aiuti di cui trattasi fosse, nel suo complesso, compatibile o meno con il mercato comune.

Giudizio del Tribunale

48 Secondo una giurisprudenza consolidata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto

riguarda l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

49 Il Tribunale rileva che emerge dalla lettura del ricorso, dalla diffida ad agire come chiarita alla luce della lettera della società madre della ricorrente 29 giugno 1995 (v. punti 7 e 8 della presente sentenza), dalle varie memorie della ricorrente e dalle dichiarazioni fatte da quest'ultima nel corso dell'udienza che il presente ricorso per risarcimento danni è diretto, in sostanza, a far accertare che la Commissione, in violazione del Trattato, ha omesso di decidere, in via provvisoria o definitiva, ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, che la Repubblica francese doveva modificare tale aiuto, permettendo ai fornitori di biodiesel prodotto in altri Stati membri e consegnato in Francia di godere dei medesimi vantaggi concessi alle società con sede in Francia che operano nel medesimo settore, e che la ricorrente doveva ottenere dalle autorità francesi competenti un'esenzione fiscale per il biodiesel fornito in Francia, e a far constatare, di conseguenza, la responsabilità della Comunità per il danno conseguente da tale omissione della Commissione.

50 Orbene, occorre rilevare che le misure richieste dalla ricorrente vanno oltre la competenza della Commissione.

51 *In primo luogo*, risulta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che quando, nell'ambito di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione dichiara che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato come previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, essa non può adottare altro provvedimento provvisorio se non un'ingiunzione allo Stato membro interessato

di sospendere immediatamente — sia pure in modo parziale, conformemente alla sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi (Racc. pag. 557, punti 14-17) — il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (v., da ultimo, sentenza SFEI e a., citata, punto 45 e ordinanza Pantochim/Commissione, citata, punti 35 e 36). Orbene, il provvedimento provvisorio richiesto dalla richiedente alla Commissione, consistente in realtà nell'ordinare alla Francia di esentare la richiedente dall'imposta interna di consumo, si colloca manifestamente fuori delle competenze riconosciute all'istituzione convenuta nell'ambito del procedimento amministrativo previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato.

52 *In secondo luogo*, emerge dalla formulazione dell'art. 93, n. 2, del Trattato che, in presenza di un aiuto incompatibile, la Commissione deve ordinare allo Stato membro di cui trattasi di «sopprimerlo o modificarlo» nel termine da essa stabilito. Orbene, le due misure che la ricorrente chiede alla Commissione, come sopra descritte, si pongono al di là delle competenze che sono state riconosciute alla Commissione per chiudere il procedimento amministrativo previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, poiché tale domanda che mira all'ottenimento di un aiuto va al di là della soppressione o della modifica dell'aiuto, come consentito dall'art. 93, n. 2, del Trattato.

53 Di conseguenza, non può muoversi censura alla Commissione per aver adottato un comportamento illegittimo rifiutando, con la decisione 18 dicembre 1996, di emanare le misure richieste dalla ricorrente.

54 Da quanto precede consegue che la prima condizione per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l'esistenza di un comportamento illegittimo della Commissione, non sussiste nel caso di specie.

55 Di conseguenza, la domanda per risarcimento danni va respinta.

Sulle spese

56 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Peraltro, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

57 Nella fattispecie il Tribunale rileva che, considerata l'illegittimità della misura richiesta dalla ricorrente alla Commissione, accertata nell'ambito dell'esame del ricorso per risarcimento danni, il ricorso per carenza proposto dalla ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto essere accolto. Di conseguenza, la ricorrente dev'essere condannata a tutte le spese, comprese quelle per il procedimento sommario.

58 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, il governo della Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Non occorre statuire sul ricorso per carenza.

2) Il ricorso per risarcimento danni è respinto poiché infondato.

3) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle riguardanti il procedimento sommario.

4) Il governo della Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf Briët Lindh

Potocki Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 1998.

Il cancelliere Il presidente

H. Jung B. Vesterdorf